

in due Amministrazioni distinte, l'una per i servizi del Demanio e delle Tasse sugli affari, e l'altra per quelli delle Imposte dirette, del Catasto e della Verificazione dei pesi e misure.

La Direzione del compartimento di Torino del Demanio e delle Tasse comprende le provincie di Torino e di Novara, ed ha sotto di sè gli uffizi:

1. Delle Tasse di Registro degli atti civili;
2. Delle Tasse delle Successioni;
3. Delle Tasse giudiziarie;
4. Delle Ipoteche;
5. Del Bollo ordinario;
6. Del Bollo straordinario;
7. Del Demanio;
8. Della fabbricazione della carta filigranata del R. Parco.

### **Ufficio delle Tasse e Registro** (via Doragrossa, n° 25)

— A termini del decreto legislativo 14 luglio 1866 e della legge 14 luglio 1868 gli atti in forma pubblica e privata, come pure le trasmissioni delle proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni sono soggetti alla registrazione ed al pagamento di una tassa, che può essere proporzionale, graduale o fissa.

Le tasse di registro in ragione della natura degli atti e dei trasferimenti a cui sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali, e queste si pagano nell'ufficio sopradetto: le tasse di successione e giudiziali si pagano negli uffizi di cui si farà cenno fra poco.

La tassa di registro non ha solo per iscopo di procacciare alle Finanze un'entrata; ma quello pure di conservare copia degli atti sia pubblici, sia privati soggetti a registrazione.

Questo era una volta il còmpito della *Insinuazione*, introdotta in Piemonte nel 1583 da Carlo Emanuele I, e or-